

**Regione Veneto**  
**L.R. 7 febbraio 2018, n. 3** <sup>ω</sup>.

**Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi** <sup>ω</sup>.

---

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 9 febbraio 2018, n. 14.

(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' *art. 4, comma 1, L.R. 29 maggio 2019, n. 19*, a decorrere dal 14 giugno 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*) e cessa di produrre ogni suo effetto dal 1° dicembre 2019, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli *artt. 4, comma 1, e 7, comma 2, della citata L.R. n. 19/2019*.

---

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale

---

## **CAPO I**

**Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi**

**Art. 1** *Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi* <sup>ω</sup>.

[1. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020 gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono ridotti secondo le modalità previste al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00, secondo quanto stabilito dalla tabella A, allegata alla presente legge. ]

---

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' *art. 4, comma 1, L.R. 29 maggio 2019, n. 19*, a decorrere dal 14 giugno 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*) e cessa di produrre ogni suo effetto dal 1° dicembre 2019, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli *artt. 4, comma 1, e 7, comma 2, della citata L.R. n. 19/2019*.

---

**Art. 2** *Ambito di applicazione della riduzione* <sup>(4)</sup>.

[1. A far data dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, la riduzione prevista dall'articolo 1 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.

2. L'articolo 1 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell'assegno di reversibilità. ]

---

(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' *art. 4, comma 1, L.R. 29 maggio 2019, n. 19*, a decorrere dal 14 giugno 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*) e cessa di produrre ogni suo effetto dal 1° dicembre 2019, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli *artt. 4, comma 1, e 7, comma 2, della citata L.R. n. 19/2019*.

---

**Art. 3** *Modifica all'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali"* <sup>(5)</sup>.

[1. Al comma 1 dell'*articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9* dopo le parole: "*a far parte del Consiglio regionale del Veneto*" sono inserite le seguenti parole "*, o entri a far parte della Giunta regionale senza rivestire la carica di consigliere regionale*". ]

---

(5) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' *art. 4, comma 1, L.R. 29 maggio 2019, n. 19*, a decorrere dal 14 giugno 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*) e cessa di produrre ogni suo effetto dal 1° dicembre 2019, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli *artt. 4, comma 1, e 7, comma 2, della citata L.R. n. 19/2019*.

---

## CAPO II

### Disposizioni finali

#### **Art. 4** *Entrata in vigore* <sup>(6)</sup>.

[1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. ]

---

(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' *art. 4, comma 1, L.R. 29 maggio 2019, n. 19*, a decorrere dal 14 giugno 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*) e cessa di produrre ogni suo effetto dal 1° dicembre 2019, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli *artt. 4, comma 1, e 7, comma 2, della citata L.R. n. 19/2019*.

---

## Tabella A

### **Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi** <sup>(7)</sup>

[TABELLA A DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2

#### RIDUZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO

| VITALIZIO DIRETTO MENSILE (PER SCAGLIONI) | ALiquOTA (PER SCAGLIONI) | RIDUZIONE DEI VITALIZI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI |
|---|--------------------------|---|
|---|--------------------------|---|

|  |        |   |
|--|--------|---|
| fino a euro 2.000,00                       | 5,00%  | 5,00% sull'intero importo                                       |
| oltre euro 2.000,00 e fino a euro 4.000,00 | 8,00%  | euro 100,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.000,00  |
| oltre euro 4.000,00 e fino a euro 6.000,00 | 10,00% | euro 260,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.000,00 |
| oltre euro 6.000,00                        | 15,00% | euro 460,00 + 15,00% su vitalizio parte eccedente euro 6.000,00 |

Le aliquote di cui alla tabella A sono maggiorate del quaranta per cento qualora il beneficiario sia titolare di altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento Italiano e/o Parlamento Europeo.]

---

*(7) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' art. 4, comma 1, L.R. 29 maggio 2019, n. 19, a decorrere dal 14 giugno 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, comma 1, della stessa legge) e cessa di produrre ogni suo effetto dal 1° dicembre 2019, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 7, comma 2, della citata L.R. n. 19/2019.*